



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARI**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 5 – Verona, 27 maggio 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

[Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.](http://www.apiverona.it)

SCADENZARIO:

- Giugno 2020 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Aprile 2020 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Aprile 2020 Pag. 8

AFFARI GENERALI:

- Informativa CONAI Pag. 9
- Sospensione divieto di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 209 del 21 maggio 2020 Pag. 12

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza Lavoro – Interventi di prevenzione dello Spisal per affrontare l'emergenza dell'epidemia covid-19 e la protezione dei lavoratori, check list Pag. 14
- Ambiente/Covid-19 – Conversione in Legge del D.L. 18/2020, validità autorizzazioni ambientali, deposito temporaneo, proroghe ambientali Pag. 14
- DPI/INAIL – Validazione in deroga DPI covid-19, elenco aggiornato al 19 maggio Pag. 15
- Mascherine Chirurgiche/Covid-19 – ISS pubblica elenco validazioni Pag. 16
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Formazione in materia di salute e sicurezza Pag. 16
- FGAS/Covid-19 – Nuova Circolare Ministero Ambiente 8 maggio 2020, rinnovo delle certificazioni a seguito dell'emergenza Pag. 17
- Rifiuti – Recupero e trattamento oli minerali, indicazioni UNI/PdR 80:2020 Pag. 18
- Medico Competente/Covid-19 – Il ruolo del medico competente nella fase 2, Circolare Ministeriale Pag. 19
- DPI/Covid-19 – INAIL, validazione straordinaria dei DPI, nuove modalità di trasmissione della domanda ad INAIL Pag. 23
- Sicurezza Ambienti/Covid-19 – On line i documenti tecnici di INAIL e ISS per la fase 2 nei settori della ristorazione e della balneazione Pag. 23
- Medico Competente/Covid-19 – Vademecum accompagnare il lavoratore al rientro al lavoro Pag. 25
- Mascherine/Covid-19 – Uso delle mascherine nella vita quotidiana, indicazioni ISS Pag. 26
- Sicurezza Ambienti/Covid-19 – On line il documento tecnico di INAIL e ISS per la fase 2 per parrucchieri ed estetisti Pag. 28
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Manuale per la riapertura delle attività produttive, Regione Veneto Pag. 29
- Sicurezza Ambienti/Covid-19 – Prontuario impianti di climatizzazione invernale ed estiva nella riduzione della diffusione della Covid-19 Pag. 30
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Rilevamento temperatura, test sierologico ai lavoratori e ulteriori precisazioni, Faq Garante Privacy Pag. 30
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Circolare Regione Veneto interpretativa Ordinanza 48/2020, impianti di condizionamento e altri aspetti Pag. 32
- Tutela Infortuni/Covid-19 – Chiarimenti Circolare Inail n. 22 del 20 maggio Pag. 33
- Sicurezza Ambienti/Covid-19 – ISS, nuove raccomandazioni sulla sanificazione di ambienti, superfici e abbigliamento Pag. 34
- Rifiuti/Covid-19 – Smaltire guanti e mascherine a casa e nei luoghi di lavoro: aggiornato il rapporto ISS rifiuti covid-19 Pag. 36
- Rifiuti/Covid-19 – Indicazioni ISPRA per lo smaltimento dei DPI prodotti durante normali attività produttive (mascherine, guanti e altri DPI) Pag. 37
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Indicazioni in tema di verifiche periodiche, Ministero del Lavoro, Faq Pag. 38
- Marcatura CE/Contabilità elettromagnetica – Modificato l'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate Pag. 39
- Albo Gestori Ambientali/Covid-19 – Proroga delle iscrizioni in scadenza fino al 31 luglio 2020 Pag. 39
- Sicurezza Ambienti/Covid-19 – Indicazioni per le piscine Pag. 39
- Sicurezza Ambienti/Covid-19 – Linee guida per la ripresa delle attività sportive Pag. 41
- Sicurezza Ambienti/Covid-19 – Sanificazione ambienti, indumenti e tessuti, Circolare Ministero Salute 17644 del 22 maggio 2020 Pag. 42

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 46

SCADENZARIO GIUGNO 2020

PROROGA VERSAMENTI SOSPESI “DECRETO RILANCIO”

Sotto riportate le nuove proroghe versamenti stabilite dal “Decreto Rilancio” per i pagamenti in sospeso nei mesi di marzo, aprile e maggio.

1. Soggetti con ricavi non superiori euro 2 milioni nel 2019

Prorogata dal 1/06/2020 al 16/09/2020 la scadenza per il pagamento dei contributi per tutti quelli che hanno pagato solo contributi a carico dipendente il 16/03/2020, relativamente alle paghe di febbraio.

La proroga vale anche per i soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'Iva annuale in scadenza il 16/03/2020.

Il versamento potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, **entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

2. Versamenti aprile e maggio

Nel caso in cui il fatturato sia calato più del 33% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019, per la scadenza 16/04, e aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, per la scadenza 16/05, si possono ipotizzare gli spostamenti sotto indicati.

- Versamenti IRPEF dipendenti (e in aggiunta addizionale comunale e regionale), INPS e INAIL in scadenza il 16/04 per le buste paga di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**

- Versamenti IRPEF dipendenti (e in aggiunta addizionale comunale e regionale), INPS e INAIL in scadenza il 16/05 per le buste paga di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**

- IVA in scadenza il 16/04, riferita al mese di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**

- IVA in scadenza il 16/05, riferita al mese di aprile e I^a trimestre per i trimestrali: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**

- Artigiani e commercianti rata fissa INPS in scadenza il 16/05: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**

Anche in questo caso il versamento potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, **entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019.

3. Turistico alberghiero

- Versamenti IRPEF dipendenti (e in aggiunta addizionale comunale e regionale), INPS e INAIL in scadenza il 16/03 per le buste paga di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 01/06 al 16/09.**

- Versamenti IRPEF dipendenti (e in aggiunta addizionale comunale e regionale), INPS e INAIL in scadenza il 16/04 per le buste paga di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 01/06 al 16/09.**

- IVA in scadenza il 16/03, per il mese di febbraio o annuali: **nuova scadenza prorogata dal 01/06 al 16/09.**

Anche in questo caso il versamento potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, **entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

4. Ritenute d'acconto soggetti fino ad euro 400.000,00 nel 2019

Anche per i compensi pagati a professionisti o ad agenti dal 17/03 al 31/05 (in precedenza era stato previsto fino al 31/03), la ritenuta **può essere versata non più entro il 31/07 ma entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

Nessun rimborso per chi ha già pagato.

5. Avvisi Bonari/Accertamenti

Rientrano nelle nuove proroghe anche i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, anche per le rateazioni in corso, delle somme richieste mediante comunicazione degli esiti di controllo di cui agli art. 36-bis e 36-ter nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. Anche in questo caso i versamenti **possono essere versati non più entro il 31/07 ma entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

Nessun rimborso per chi ha già pagato.

Spostata al 30/09/2020 in un'unica soluzione i versamenti sospesi in scadenza dall'8 marzo al 31 agosto derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi addebito dell'INPS, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane.

16.06.2020 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.06.2020 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T** (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.06.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvisori operate nel mese di maggio (cod. 1040).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.06.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di maggio (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.06.2020 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2020 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2020

16.06.2020 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di maggio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.06.2020 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.06.2020 ⇒ IMU – TERMINI DI VERSAMENTO:

scade il termine per il versamento dell'acconto del 50% dell'imposta dovuta per il 2020.

17.06.2020 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di maggio 2019, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

25.06.2020 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri

da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile, relativi al mese di **maggio 2020**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.

I nuovi elenchi Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

30.06.2020 ⇒ CANONE PRELIEVO ACQUA DA POZZI:

scade il termine per il pagamento del canone relativo all'anno solare per l'uso delle acque pubbliche e l'utilizzo dei beni del demanio idrico (Canone Prelievo Acque da Pozzi).

30.06.2020 ⇒ MUD (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE) termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020

scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati 2019 relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, smaltiti e/o recuperati, alla gestione dei veicoli fuori uso, alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

30.06.2020 ⇒ PILE E ACCUMULATORI (termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020):

presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

30.06.2020 ⇒ RAEE (termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020):

comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell'anno 2019, presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49.

30.06.2020 ⇒ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020):

versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120.

30.06.2020 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **maggio 2020**.

30.06.2020 ⇒ FERIE:

obbligo di fare fruire ai dipendenti le 2 settimane di ferie relative al 2018 non ancora effettuate, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente. (art. 10, D.Lgs. 66/2003).

30.06.2020 ⇒ ADEMPIMENTI FISCALI:

esecuzione degli adempimenti fiscali in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 e sospesi a causa dell'emergenza Covid-19 (art. 62 D.L. 18/2020, Agenzia Entrate Circ. 8/E/2020).

30.06.2020 ⇒ RECUPERO RITENUTE E CONTRIBUTI:

Versamento dei contributi previdenziali in un'unica soluzione o della prima delle 5 rate mensili relativamente alle ritenute e ai premi assicurativi sospesi e non versati per i mesi di aprile e maggio 2020 per l'emergenza Covid19. (art. 61 D.L. 18/2020; art. 18 D.L. 23/2020; Agenzia Entrate Circ. 9/E/2020).

Contribuenti coinvolti (art. 18 D.L. 23/2020):

- imprese e professionisti con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con riduzione di fatturato/corrispettivi ad aprile 2020 del 33% rispetto ad aprile 2019;
- imprese e professionisti con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con riduzione di fatturato/corrispettivi ad aprile 2020 del 50% rispetto ad aprile 2019;
- imprese e professionisti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

- 30.06.2020 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:**
per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 30 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).
- 30.06.2020 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:**
per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 30 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).
- 30.06.2020 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Persone fisiche e società di persone – Versamento senza maggiorazione:**
scade il termine per l'effettuazione dei versamenti relativi ad Irpef, Irap, addizionali Irpef, imposte sostitutive, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, dalla dichiarazione Modello Unico delle persone fisiche e delle società di persone.
Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi – pertanto entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dell'0,40%.
- 30.06.2020 ⇒ ESTEROMETRO (APRILE):**
scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").
- 30.06.2020 ⇒ ESTEROMETRO (MAGGIO):**
scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di maggio 2020.
- 30.06.2020 ⇒ VERSAMENTO DIRITTI CAMERALI:**
scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione, dei diritti camerali. È riconosciuta la possibilità di differire il pagamento entro i successivi 30 giorni, aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%.
- 30.06.2020 ⇒ PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI (FEBBRAIO):**
scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di febbraio nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 25.03.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").
- 30.06.2020 ⇒ PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI (MARZO) E TRIMESTRALI:**
scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di marzo o nel primo trimestre 2020 nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 27.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI (APRILE) E TRIMESTRALI:

scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di aprile nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 25.05.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ DICHIARAZIONE IVA 2020:

scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020, relativa al periodo di imposta 2019. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ COMUNICAZIONE PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA:

scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre solare del 2020, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva". L'adempimento tributario, originariamente scadente il 01.06.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITI IVA TRIMESTRALE:

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2020 (Modello TR). L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ VERSAMENTI SOSPESI AI SENSI DEL D.L. 23/2020 (c.d. "DECRETO LIQUIDITA"):

scade oggi il termine per effettuare i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, sospesi, per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato, ai sensi dell'articolo 18 D.L. 23/2020. Il versamento può essere effettuato in 5 rate mensili di pari importo.

30.06.2020 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2020;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2020.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI APRILE 2020

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di APRILE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
APRILE	2019	/ APRILE	2020
			-0,1%
			-0,08%

- Variazione biennale:

			75%
APRILE	2018	/ APRILE	2020
			+0,8%
			+0,60%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1									2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI APRILE 2020**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di APRILE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,7271
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5287
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4617
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	116,9700
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,3365
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,87547
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0862
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,8845
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0545

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

INFORMATIVE CONAI

Si trasmette il contenuto di recenti informative CONAI.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI SULLE IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI

Facendo seguito alla comunicazione di aprile, si inoltra, in allegato, l'informativa già inviata ai consorziati che dichiarano il Contributo Ambientale Conai sulle importazioni di imballaggi pieni con la cosiddetta procedura semplificata "per tara", per la quale si presenta il seguente prospetto:

- Il contributo ambientale rimane di € 85,00/t fino al 30 giugno;
- Dal primo luglio sarà di € 92,00/t.

La nuova comunicazione, come le precedenti, è disponibile anche sul sito www.conai.org, nella sezione Download documenti/circolari applicative.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare:

- 800.337799
- infocontributo@conai.org



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 4 maggio 2020

Oggetto: variazione del Contributo ambientale Conai mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (Modulo 6.2 - lett. C) - decorrenza 1° luglio anziché 1° giugno 2020 .

Gentile Consorziato,

facciamo seguito alla precedente comunicazione (che si allega per una più immediata consultazione), per informarLa che, a seguito degli approfondimenti svolti, in un'ottica di semplificazione e di valutazione costi/benefici complessivi, con riferimento alla dichiarazione del contributo ambientale mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (cosiddetta procedura semplificata "per tara"), i competenti Organi Consortili hanno ritenuto opportuno far decorrere l'aumento direttamente dal 1° luglio 2020, con il valore di 92,00 €/t.

Di conseguenza, fino al mese di giugno 2020 compreso (sia per le dichiarazioni mensili che per il secondo trimestre del corrente anno) l'aliquota rimane invariata, vale a dire 85,00 €/t.

Per eventuali ulteriori informazioni, Le ricordiamo il Numero Verde CONAI 800337799 e l'indirizzo infocontributo@conai.org.



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 2 aprile 2020

Oggetto: variazione del Contributo ambientale per le procedure semplificate di dichiarazione per importazione di merci imballate (Modulo 6.2).

I Contributi ambientali per gli imballaggi in carta e in vetro subiranno variazioni in aumento¹, rispettivamente, dal 1° giugno² e dal 1° luglio 2020³.

Tali variazioni avranno effetti anche sulle procedure semplificate di dichiarazione per importazione di merci imballate. In particolare, in base ai consolidati automatismi di adeguamento:

- il Contributo mediante il *calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate* (cosiddetta *procedura semplificata “per tara”*) passerà:
 - da 85,00 a 91,00 €/t, dal 1° giugno 2020;
 - da 91,00 a 92,00 €/t, dal 1° luglio 2020;
- l'*aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni* (cosiddetta *procedura semplificata “a valore”*):
 - passerà da 0,17 a 0,18%, dal 1° luglio 2020, per i prodotti alimentari imballati;
 - resterà invariata per i prodotti non alimentari imballati, pari a 0,09%.
- i valori del contributo forfetario per l'anno 2020 della **nuova procedura semplificata sul fatturato dell'anno precedente** (Guida Conai 2020 – Vol. 1 - Par. 5.1.3) varieranno come segue:

Fatturato anno precedente	CAC forfetario Annuo ⁽¹⁾ ATTUALE	CAC forfetario Annuo ⁽¹⁾ AGGIORNATO ⁽²⁾
	€	€
Fino a 200.000 €	Esenzione totale	
Oltre 200.000 – fino a 500.000 €	250	253
Oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	500	505
Oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	750	758
Oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	1.000	1010

⁽¹⁾ Importo annuo da dichiarare al Conai in unica soluzione.

⁽²⁾ I valori annui aggiornati tengono conto di entrambe le variazioni previste per gli imballaggi in carta e in vetro, con decorrenza, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio 2020.

Nel più ampio contesto di semplificazioni procedurali, con specifico riferimento alla *dichiarazione del contributo ambientale mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate*, sono in corso approfondimenti per valutare la possibilità di far decorrere l'aumento da luglio 2020 anziché da giugno 2020, in linea con le altre procedure semplificate di dichiarazione. In tal caso, prima del 20 luglio 2020 (scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di giugno o del secondo trimestre 2020) sarà data adeguata informativa alle imprese interessate.

Per eventuali ulteriori informazioni, Vi ricordiamo il **Numero Verde CONAI 800337799** e l'indirizzo infocontributo@conai.org.

¹ Deliberate il 19 febbraio 2020 dal Consiglio di Amministrazione del Conai e divulgate attraverso il comunicato stampa del 6 marzo scorso, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Circolari applicative.

² Da 35,00 a 55,00 €/t.

³ Da 27,00 a 31,00 €/t.

PROROGA PARTECIPAZIONE BANDO CONAI

A seguito delle misure adottate dal Governo italiano per il contenimento dell'emergenza Covid-19, CONAI informa circa la decisione di prorogare di un mese la possibilità di partecipazione **al Bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - edizione 2020**.

Il termine di presentazione, dunque, inizialmente previsto al 29 maggio 2020, **è prorogato al 30 giugno 2020**.

Al seguente link è consultabile il Regolamento con i principi generali e le modalità di partecipazione:

<http://www.conai.org/prevenzione/pensare-al-futuro/bando-prevenzione/>

**SOSPENSIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEI GIORNI FESTIVI
SULLE STRADE EXTRAURBANE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE
DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
N. 209 DEL 21 MAGGIO 2020**

Si trasmette quanto inoltrato dalla Prefettura di Verona



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7.5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, l. 4, 8, 9, 11 e 22 marzo, l. 10 e 26 aprile 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, e 7 maggio 2020, n. 196, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1, 3, 10 e 17 maggio 2020 nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

CONSIDERATO che il permanere della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020, ferma restando la sospensione sino a successivo provvedimento limitatamente ai trasporti internazionali di merci;

SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

VISTA la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall'articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.
2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

IL MINISTRO
Firmato digitalmente da
Paola De Micheli
○ - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

SICUREZZA LAVORO INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLO SPISAL PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DELL'EPIDEMIA COVID-19 E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI, CHECK LIST

Lo SPISAL in collaborazione con altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione, ha definito un programma giornaliero di controllo ed assistenza negli ambienti di lavoro per la verifica delle misure per il contenimento ed il contrasto del COVID-19, secondo le direttive regionali e nazionali.

Di seguito le check list per i vari settori messe a disposizione dallo SPISAL sul proprio sito (aggiornamento 10 aprile 2020):

- Interventi nel settore trasporti [check list](#)
- Interventi nelle strutture residenziali socio sanitarie [check list](#)
- Interventi nei settori produttivi industria e servizi [check list](#)
- Interventi nel commercio e distribuzione alimentare [check list](#)

La check list per gli interventi nei cantieri edili e quella per gli interventi in agricoltura sono in fase di aggiornamento.

AMBIENTE/COVID-19 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 18/2020, VALIDITA' AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, DEPOSITO TEMPORANEO, PROROGHE AMBIENTALI

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29-04-2020 la Legge 24 aprile 2020, n. 27 contenente la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".

Si segnala che nella conversione in legge del decreto legge 18/2020 "Cura Italia":

Viene modificato l'**art. 103** prevedendo la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (*ad oggi lo stato di emergenza è dichiarato fino al 31 luglio 2020*). Tale norma riguarda tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Viene confermato l'**art. 113** che proroga al 30 giugno p.v. le scadenze:

- presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- comunicazione annuale dei dati relativi all'immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi;
- comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell'anno 2019;
- versamento annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Viene infine introdotto il **nuovo art. 113-bis**, che consente il deposito temporaneo fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi. Quindi secondo l'art. 113-bis il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi (anziché 30 metri cubi) di cui al massimo 20 metri cubi (anziché 10 metri cubi) di

rifiuti pericolosi mentre il limite temporale massimo può estendersi fino a 18 mesi (anziché un anno).

Il testo della Legge è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

DPI/INAIL VALIDAZIONE IN DEROGA DPI COVID-19, ELENCO AGGIORNATO AL 19 MAGGIO

Fonte www.inail.it

Publicato l'Aggiornamento al 19 maggio dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati con la procedura di validazione in deroga.

Per una migliore consultazione, l'elenco è stato diviso in più file. Si ribadisce che ogni elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini.

I DPI interessati dalla disposizione sono **unicamente quelli** funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e sono **indicati nella tabella:**

PROTEZIONE	DISPOSITIVO	NORMA
Protezione occhi	Occhiali (DPI II cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione occhi	Occhiali a maschera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione occhi e mucose	Visiera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione vie respiratorie	Semimaschera filtrante	UNI EN 149:2009
Protezione vie respiratorie	Semimaschera e quarti di maschera	UNI EN 140:2000
Protezione vie respiratorie	Maschere intere	UNI EN 136:2000
Protezione corpo	Indumenti di protezione (DPI III cat)	UNI EN 14126:2004 UNI EN13688:2013 UNI EN 420:2010
Protezione mani	Guanti monouso (DPI III cat)	UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455

[Elenco DPI validati da 1 a 100 - Aggiornamento: 19 maggio 2020](#)

[Elenco DPI validati da 101 a 200 - Aggiornamento: 19 maggio 2020](#)

MASCHERINE CHIRURGICHE/COVID-19 ISS PUBBLICA ELENCO VALIDAZIONI

Fonte Istituto Superiore Sanità

Disponibile sul sito web dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) l'elenco delle mascherine chirurgiche validate con la procedura in deroga di cui all'art. 15 comma 2 D.L. 18/2020.

L'elenco sarà periodicamente aggiornato con le nuove validazioni. Alla data del 30 aprile l'elenco contiene oltre 400 prodotti (mascherine chirurgiche).

La maggior parte delle aziende che ha presentato la domanda è ancora in attesa degli esiti dei test report ed ha quindi ottenuto soltanto l'autorizzazione alla produzione ma non alla vendita/commercializzazione/uso.

I tempi di esecuzione dei test variano infatti dalle 4 alle 8 settimane anche a causa del carico di lavoro straordinario a cui i laboratori sono sottoposti in questo periodo.

Solo per 32 modelli è stato completato l'iter di validazione, nonché la classificazione secondo lo standard UNI EN 14683:2019 (tipo I, tipo II o IIR) consentendo così ai produttori di immettere sul mercato tali dispositivi a titolo oneroso o gratuito.

Se vendute al pubblico, anche le mascherine approvate dall'ISS sembrano essere soggette al prezzo calmierato imposto dall'Ordinanza Commissariale 11/2020 (0,50 eurocent).

SICUREZZA LAVORO/COVID-19 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è disponibile, nell'apposita sezione dedicata del sito, una nuova FAQ che riguarda gli **obblighi per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Il Ministero del Lavoro precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, **la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.** Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, "al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti".

FAQ**FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-Legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)

FGAS/COVID-19**NUOVA CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE 8 MAGGIO 2020,
RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA**

Fonte www.fgas.it

Publicata la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, nel campo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

La circolare chiarisce che, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati sino al 31 luglio 2020.

In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d'emergenza, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.

Unioncamere, tramite il gestore dell'infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, ha messo a disposizione gli strumenti telematici che consentono agli organismi di trasmettere la comunicazione.

A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno visibili nella Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate del citato Registro.

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI RECUPERO E TRATTAMENTO OLI MINERALI, INDICAZIONI UNI/PdR 80:2020

Fonte Uni

Publicata da UNI ed EPTAS (Esperti Prevenzione Tutela Ambiente Salute) una nuova prassi di riferimento, si tratta della UNI/PdR 80:2020 *“Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli di acqua/idrocarburi di origine minerale e definizione dei prodotti ottenuti”*.

La prassi è rivolta al processo di raccolta, recupero e trattamento degli oli minerali (a esclusione degli oli lubrificanti minerali e sintetici esausti) come rifiuto per finalità ambientali ed economiche, e principalmente per la produzione di carburanti ed energia elettrica in cogenerazione, con l'obiettivo di contribuire:

- alla riduzione delle emissioni inquinanti nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, di cui all'art. 179 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- a una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti;
- al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali.

Da qui l'esigenza di individuare e descrivere le modalità operative che caratterizzano la filiera della raccolta, recupero, trattamento e rigenerazione degli oli minerali, affinché da rifiuto possano essere recuperati come materia prima ad uso combustibile.

Per la produzione di tali miscele di idrocarburi sono utilizzabili i rifiuti acquosi di provenienza navale, come le acque di sentina e le acque di lavaggio di cisterne contenenti residui del carico (slops), oltre a quelli risultanti da sversamento accidentale o da operazioni di lavaggio o bonifica di impianti di produzione, stoccaggio, movimentazione di prodotti petroliferi o petrolchimici.

La prassi, infatti, definisce le modalità per il trattamento di rifiuti prodotti dalle navi, rifiuti oleosi

principalmente costituiti da miscugli di acqua e idrocarburi (questi ultimi scarsamente volatili, non infiammabili e con le caratteristiche chimico-fisiche proprie degli oli combustibili) in percentuale tra loro variabile, con particolare riferimento al trattamento delle acque oleose di sentina.

Nel rispetto della politica e delle normative vigenti in materia, gli impianti autorizzati al ritiro e al trattamento di tali rifiuti provvedono al recupero della frazione idrocarburica separando le due componenti di cui è costituito tale rifiuto contenuta nei miscugli acqua/olio tramite diversi processi chimico-fisici, che consentono di rimuovere l'acqua e le impurità presenti costituite soprattutto da sostanze sedimentabili.

La prassi descrive nel dettaglio il processo di trattamento che consente la separazione del miscuglio acqua/olio in tre distinti flussi di uscita:

- l'acqua, che è recuperata per utilizzo industriale e/o depurata per il successivo scarico in acque superficiali;
- la miscela idrocarburica, principalmente destinata all'uso quale componente per la formulazione di oli combustibili;
- i fanghi oleosi, che costituiscono lo scarto del processo di recupero, normalmente avviato a gestione esterna come rifiuto.

Il documento, inoltre, definisce le caratteristiche chimico-fisiche della frazione idrocarburica recuperata, prodotto chimicamente rispondente al profilo dell'olio combustibile denso (fuel oil, residual - CAS Number: 68476-33-5) così come definito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. REACH).

La Prassi è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

MEDICO COMPETENTE/COVID-19

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA FASE 2, CIRCOLARE MINISTERIALE

Resa disponibile la Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020 recante *“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”*.

La circolare fornisce specifiche indicazioni operative relative alle attività del Medico competente e ha come riferimento il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali come integrato e modificato il 24 aprile 2020.

Il provvedimento evidenzia la centralità del ruolo del MC nello scenario prevenzionistico di tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro che risulta accentuata in fase di emergenza pandemica, durante il quale si concreta ulteriormente il suo **ruolo di “consulente globale”** del datore di lavoro. Il medico competente, in base all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., svolga una serie di attività anche di natura collaborativa col datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione in ordine alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, nonché infine nella attuazione

delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo Governo Parti Sociali del 24 aprile u.s., contribuendo a far sì che tali misure siano attinenti alle specifiche attività produttive e realtà aziendali cui si riferiscono, in un'ottica di miglioramento continuo della loro efficacia.

Viene inoltre richiamato **il ruolo di collaborazione del MC nelle attività di informazione/formazione** dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto in ambito lavorativo, aggiornando progressivamente il datore di lavoro circa strumenti divulgativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di infodemia.

Vengono a tal proposito individuati **i principali contenuti informativi destinati ai lavoratori** circa gli obblighi di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale, di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria, di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro quali il mantenimento della distanza di sicurezza, il rispetto del divieto di assembramento, l'osservanza delle regole di igiene delle mani e l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Passando al **Documento di valutazione dei rischi** viene evidenziata la necessità di adottare una serie di azioni utili ad integrarlo in tema di prevenzione del rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia, possibilmente in una logica di tipo by design di coinvolgimento del MC sin dalle fasi di individuazione delle strategie prevenzionistiche aziendali anche in riferimento agli aspetti correlati ad eventuali fragilità e laddove ciò non fosse possibile, provvedendo a cura del datore di lavoro a fornirgli specifiche informazioni in merito alle azioni già previste al fine di agevolare, nello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, l'individuazione di eventuali prescrizioni/limitazioni per l'efficace formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica

Al riguardo viene rilevato come una modalità organizzativa che ha consentito di mantenere in attività numerosi lavoratori consentendo una efficace misura di contenimento del contagio senza significative ricadute su alcuni settori del sistema produttivo, sia stato **il lavoro a distanza**. Tale diversa modalità di erogazione della prestazione lavorativa tuttavia implica una collaborazione del MC col datore di lavoro per la corretta individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitarne l'isolamento sociale oltre che di garantirne il benessere psico-fisico.

Per quanto attiene poi **la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle tipologie di visite mediche in essa ricomprese**, la circolare ribadisce come esse debbano essere garantite purché al MC sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>

e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

In particolare, la circolare prevede che **le visite mediche di cui sopra si svolgano in una infermeria aziendale o in ambiente idoneo di congrua metratura**, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani, prevedendo altresì che in occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina). Inoltre, la programmazione delle visite mediche dovrà prevedere modalità organizzative in grado di evitare l'aggregazione nell'attesa delle visite e fornendo adeguata informativa ai lavoratori affinché non si presentino a visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

A proposito delle visite di cui all'art. 41 c. 2 ed i relativi giudizi relativi alla mansione specifica, ripresa la definizione della sorveglianza sanitaria quale "insieme di atti medici" implicanti un approccio clinico completo delle sue diverse fasi classiche (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzato alla diagnosi ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, si sottolinea che la sorveglianza sanitaria non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente motivo per cui non può essere realizzata in forme "a distanza".

In fase emergenziale dovranno essere privilegiate le visite con carattere di urgenza e di indifferibilità quali: la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva; la visita medica su richiesta del lavoratore; la visita medica in occasione del cambio di mansione (valutando l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, che dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione sulla scorta del DVR); la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Viene chiarito che possono essere differibili, previa valutazione del medico competente, ad epoca successiva (31 luglio 2020): la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b); la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e); che va sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie; gli accertamenti ex art. 41 comma 4, i controlli ex art. 15 Legge 125/2001, qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Per il rientro al lavoro la circolare evidenzia come sia essenziale richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. evidenziando altresì l'esigenza che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro e della normativa in materia di tutela dei dati personali, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dia comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto anche in merito a provvedimenti di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario o di riscontro di positività al tampone.

Viene richiamato il ruolo che il medico competente può svolgere per il tracciamento dei contatti ai fini della loro precoce identificazione in ambito lavorativo e del loro isolamento in un contesto di efficace rapporto di collaborazione del medico competente con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARSCoV 2.

In merito a quanto previsto dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 che prevede che il medico competente, in base al suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, possa suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, viene affrontato il tema dei test sierologici. Essi, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, ma possono fornire unicamente dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. La circolare ribadisce che quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità perché, nell'ambito della sorveglianza sanitaria possano essere utilizzati per l'espressione del giudizio di idoneità, dal momento che, in atto, non sussistono valide indicazioni circa un loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né per determinare l'idoneità lavorativa.

Infine **per i lavoratori fragili**, secondo il Protocollo condiviso, è opportuno il coinvolgimento del MC nella identificazione dei lavoratori con particolari situazioni di fragilità risultando raccomandabile che la sorveglianza sanitaria tenga conto anche dell'età, atteso che i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel Documento Tecnico citato in premessa, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore suscettibilità.

Nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, la CM indica che il medico competente, nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche, tenga conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza, suggerendo che i lavoratori, mediante adeguata informativa, vengano sensibilizzati a rappresentare al Medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (quali a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

Altro tema di rilevante interesse affrontato dalla circolare è quello del reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19. Sulla base delle evidenze scientifiche che dimostrano come i malati di Covid-19 che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare anche con necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria, ovvero che i soggetti ricoverati in terapia intensiva possono continuare ad accusare disturbi rilevanti dovrà essere prestata la massima attenzione per il loro reinserimento lavorativo.

E' sulla base di questa logica che il medico competente, per i lavoratori affetti da COVID-19 per cui si è reso necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, deve effettuare la visita medica prevista dall'art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica, anche per valutare specifici profili di rischiosità in ambito lavorativo, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, evitando peraltro lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell'ambiente di lavoro.

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

DPI/COVID-19 INAIL, VALIDAZIONE STRAORDINARIA DEI DPI, NUOVE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA AD INAIL

Fonte www.inail.it

Si fa riferimento all'art. 15 del Decreto Legge n. 18 del 2020 che detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce all'Inail la funzione di **validazione straordinaria e in deroga** dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'INAIL informa che dal **13 maggio 2020** è attiva la nuova modalità di trasmissione telematica delle domande attraverso il servizio online "Art. 15 Validazione DPI". Per il servizio è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online.

A partire da mercoledì 13 maggio 2020 il canale pec (dpiart15@postacert.inail.it) è disattivato.

La richiesta, dal 13 maggio 2020, deve essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio online "Art. 15 Validazione DPI", utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato e avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.

Per accedere al servizio, gli utenti privi di credenziali devono procedere alla registrazione al portale istituzionale come utente generico, cliccando sul link "Registrazione", presente in calce alla pagina oppure seguendo il percorso "Accedi ai Servizi online">"Registrazione">"Registrazione Utente Generico". Gli utenti già in possesso di credenziali troveranno il nuovo servizio attivo nel menu.

Per informazioni e assistenza nella sezione "SUPPORTO" del portale sono a disposizione i seguenti canali di sostegno all'utenza:

- "Faq", consultabili inserendo nel motore di ricerca la parola dpi o cliccando direttamente sulla sezione "in evidenza";
- il servizio "Inail risponde", che consente l'invio di richieste attraverso un form strutturato.

SICUREZZA AMBIENTI/COVID-19 ON LINE I DOCUMENTI TECNICI DI INAIL E ISS PER LA FASE 2 NEI SETTORI DELLA RISTORAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Fonte www.inail.it

Pubblicati sul sito dell'INAIL due nuovi documenti tecnici sui settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione realizzati in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (Iss) per fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del nuovo Coronavirus nella fase 2 dell'emergenza sanitaria.

Le pubblicazioni, approvate dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta del 10 maggio, si articolano in due parti: la prima dedicata all'analisi di scenario dei settori di riferimento e la seconda alle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione.

Nel settore della ristorazione, che in Italia conta circa 1,2 milioni di addetti, ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione del distanziamento sociale. Durante il servizio, infatti, non è evidentemente possibile l'uso di mascherine da parte dei clienti. Lo stazionamento protratto, inoltre, in caso di soggetti infetti da Sars-CoV-2 può contaminare superfici come stoviglie e posate. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di aerazione naturale.

Il Documento Inail-Iss raccomanda, tra l'altro, di rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorie. La prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.

Nel Documento relativo al settore della balneazione, viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Determinare l'area utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Si ritiene quindi opportuna l'adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l'affollamento delle spiagge, anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative.

Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara.

Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l'assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l'utilizzo di piscine eventualmente presenti all'interno dello stabilimento.

Entrambi i documenti si soffermano anche sulle misure specifiche per i lavoratori, in linea con quanto riportato nel protocollo condiviso tra le parti sociali dello scorso 24 aprile. Oltre a un'informazione di carattere generale sul rischio da Sars-CoV-2, al personale devono essere impartite istruzioni mirate, con particolare riferimento alle specifiche norme igieniche da rispettare e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Va comunque ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

I Documenti tecnici dell'Inail sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

MEDICO COMPETENTE/COVID-19 VADEMECUM ACCOMPAGNARE IL LAVORATORE AL RIENTRO AL LAVORO

Fonte ANMA

Publicato dall'ANMA, Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti, sul proprio sito un vademecum recante "Accompagnare il lavoratore al rientro al lavoro – Vademecum del medico competente".

Riprendendo la premessa e l'introduzione "È stato affermato che il Medico Competente (MC) è chiamato ad inserirsi attivamente in questo processo, collaborando nella definizione di ogni elemento di carattere procedurale, organizzativo e tecnologico che ogni Impresa intende progettare – in funzione delle proprie caratteristiche – e successivamente attuare, in ottemperanza al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL ed Associazioni datoriali su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri" ed in risposta a tale sollecitazione sta il "contributo insostituibile del MC di fornire una valutazione razionale in merito a se e quando un lavoratore, che ha un proprio profilo di rischio legato alle sue caratteristiche individuali, può riprendere il lavoro in ragionevole sicurezza nella specifica propria situazione lavorativa che, a sua volta, ha un proprio profilo di rischio. La domanda per il MC è quindi: il profilo di rischio del lavoratore è compatibile con il profilo di rischio del suo lavoro? Queste note procedurali sono quindi in primis uno strumento di lavoro del MC, una sorta di stetofonoscopio per ascoltare il SARS-CoV-2 e poter prendere decisioni e/o fornire indicazioni che abbiano un fondamento razionale e scientifico, in modo semplice, pratico e operativo tipico dello stile ANMA, cercando di rispondere alla forte esigenza di chiare indicazioni operativamente praticabili, più volte espressa dagli Associati e da molti Colleghi, ormai sempre più insofferenti al diluvio di norme, documenti tecnici, Linee Guida o di indirizzo di Enti, Associazioni Scientifiche, Istituzioni, compresi Organi di Vigilanza e Autorità Istituzionali, in una cacofonia assordante e spesso contraddittoria che non risulta certo di aiuto a chi deve quotidianamente operare sul campo."

Le conoscenze inerenti l'epidemia COVID-19 sono in continuo aggiornamento, ribadiamo quindi che questo strumento crescerà attraverso la sua sperimentazione ed il consolidamento dei riferimenti scientifici. Restiamo pienamente convinti che il contributo dei Soci e dei non associati sia necessario per migliorare, di conseguenza lanciamo un appello per la condivisione di opinioni e ulteriore materiale, consapevoli della necessità di continuo adattamento. A questo proposito abbiamo provveduto ad attivare la casella e-mail ad hoc vademecumrientro@anma.it.

Il Vademecum e gli Allegati sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

MASCHERINE/COVID-19 USO DELLE MASCHERINE NELLA VITA QUOTIDIANA, INDICAZIONI ISS

Fonte ISS

Le mascherine, in base al DPCM del 26 aprile scorso sono divenute obbligatorie negli spazi confinati o all'aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico. L'obbligatorietà dell'uso in alcune Regioni è stata estesa anche ad altri contesti.

In base al comma 2 dell'articolo 3 dello stesso DPCM "possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l'attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.

Di seguito ecco alcune FAQ sul corretto utilizzo e le funzioni delle mascherine in questa fase epidemica.

1) Che differenza c'è tra le cosiddette mascherine di comunità e le mascherine chirurgiche?

Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione.

Le mascherine di comunità, come previsto dall'articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2.

2) Quali sono le caratteristiche che devono avere le mascherine di comunità?

Esse devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso tempo confort.

3) La mascherina è obbligatoria anche per i bambini?

Dai sei anni in su anche i bambini devono portare la mascherina e per loro va posta attenzione alla forma evitando di usare mascherine troppo grandi e scomode per il loro viso.

4) È possibile lavare le mascherine di comunità?

È possibile lavare le mascherine di comunità se fatte con materiali che resistono al lavaggio a 60 gradi. Le mascherine di comunità commerciali sono monouso o sono lavabili se sulla confezione si riportano indicazioni che possono includere anche il numero di lavaggi consentito senza che questo diminuisca la loro performance.

5) Quali mascherine devo usare nel caso in cui compaiano sintomi di infezione respiratoria?

Nel caso in cui compaiano sintomi è necessario l'utilizzo di mascherine certificate come dispositivi medici.

6) Come smaltire le mascherine?

- Se è stata utilizzata una mascherina monouso, smaltirla con i rifiuti indifferenziati;
- se è stata indossata una mascherina riutilizzabile, metterla in una busta e seguire le regole per il suo riutilizzo dopo apposito lavaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO**Prima di indossare la mascherina**

- lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;
- indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte interna;
- posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento; accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parte colorata è quella esterna).

Durante l'uso

- se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;
- se durante l'uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l'igiene delle mani;
- non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani.

Quando si rimuove

- manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;
- lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica.

Nel caso di mascherine riutilizzabili

- procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore, se disponibili; talvolta i produttori indicano anche il numero massimo di lavaggi possibili senza riduzione della performance della mascherina;
- dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l'igiene delle mani.

L'Infografica è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**SICUREZZA AMBIENTI/COVID-19
ON LINE IL DOCUMENTO TECNICO DI INAIL E ISS PER LA FASE 2
PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI**

Fonte www.inail.it

Approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile il Documento tecnico elaborato dall'Inail e dall'Istituto superiore di sanità, che fornisce raccomandazioni sulle strategie di prevenzione da adottare per il contenimento del nuovo Coronavirus nei servizi dei parrucchieri e degli altri trattamenti estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown.

Il documento, realizzato da Inail in collaborazione con l'Istituto superiore di Sanità, intende fornire al decisore politico gli elementi tecnici di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, al fine di garantire la salute e sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti.

La pubblicazione è divisa in due parti. La prima è dedicata a un'analisi di contesto del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, mentre la seconda contiene le ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione oltre a semplici regole per il contenimento del contagio

Non si tratta di disposizioni vincolanti, ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l'individuazione di misure di prevenzione e protezione. È evidente che non si tratta di linee guida impartite alle imprese, che né l'Inail né l'Iss sono titolati a emanare. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto temperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell'analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni.

Come sottolineato nel documento tecnico pubblicato oggi, nel settore della cura alla persona, che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di bellezza e quelli di manicure e pedicure, per un totale di oltre 140mila imprese e 260mila addetti, i rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con il cliente e dall'elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio, legata anche alla presenza di operazioni che comportano la formazione di aerosol.

Tra le misure di prevenzione proposte, la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l'estensione degli orari di apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all'esterno, consentendo ove possibile l'occupazione del suolo pubblico in deroga.

Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è necessaria una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei trattamenti, che andrebbero predeterminati già al momento della prenotazione, per ottimizzare i tempi di attesa e prevenire ogni forma di affollamento. La distanza minima tra le postazioni dovrebbe essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le porte aperte.

Come previsto dall'articolo 3 del DPCM del 26 aprile, è obbligatorio l'utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente a partire dall'ingresso nel locale, a eccezione del tempo necessario per effettuare i trattamenti che non lo rendano possibile. È preferibile, inoltre, fare ricorso a grembiuli e asciugamani monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19 MANUALE PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, REGIONE VENETO

Resa disponibile la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 602 del 12 maggio 2020 recante l'Approvazione del "Piano regionale per la riapertura delle attività produttive".

Si tratta del Manuale per la riapertura delle attività produttive versione 01 del 30.04.2020, che indica le misure per contrastare la diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro non sanitari.

Il Manuale regionale riprende i contenuti del Protocollo del 24 aprile 2020 sulle misure di contrasto del Covid-19 negli ambienti di lavoro e fornisce indicazioni operative per l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi per la riapertura o per la continuazione delle attività.

Le indicazioni riguardano i seguenti ambiti:

- pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro;
- informazione;
- limitazione delle occasioni di contatto;
- rilevazione della temperatura corporea;
- distanziamento tra le persone;
- igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie;
- dispositivi di protezione individuale;
- uso razionale e giustificato dei test di screening;
- gestione dei casi positivi;
- ruolo del medico competente.

Ciascuna azienda potrà modulare e adattare le misure indicate in base alle proprie specificità organizzative, valutando se applicare soluzioni differenti purché di efficacia pari o superiore.

Il Manuale potrà essere modificato e/o integrato a seconda dell'evolversi della normativa in materia e della situazione epidemiologica, la versione aggiornata può essere consultata al link <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro>

Il Manuale riapertura attività produttive Regione Veneto versione 01 30 aprile 2020 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**SICUREZZA AMBIENTI/COVID-19
PRONTUARIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
NELLA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA COVID-19**

Fonte AICARR

Publicato sul proprio sito dall'Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione AICARR un Documento recante "Prontuario sul ruolo degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nella riduzione della diffusione della COVID-19".

Il prontuario illustra i motivi per i quali gli impianti di climatizzazione possono ridurre i rischi di contagio da coronavirus responsabile della malattia COVID-19.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**SICUREZZA LAVORO/COVID-19
RILEVAMENTO TEMPERATURA, TEST SIEROLOGICI AI LAVORATORI E ULTERIORI PRECISAZIONI,
FAQ GARANTE PRIVACY**

Fonte www.garanteprivacy.it

Si informa che il Garante Privacy ha aggiornato le FAQ pubblicate sui trattamenti di dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria, fornendo indicazioni anche sui test sierologici per i lavoratori.

Si evidenziano le principali indicazioni e si rimanda al testo integrale delle FAQ.

A. Rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'ingresso della propria sede.

Il Garante risponde in sintesi che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679). Quindi non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione" (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), **è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge** e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.

Nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali **non è, di regola, necessario registrare il dato** relativo al motivo del diniego di accesso.

B. Richiesta ai propri dipendenti di informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro.

Il Garante precisa che il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione pone l'obbligo al dipendente pubblico e a chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all'amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un'area a rischio. In tale quadro **il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati**; è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti). In ogni caso vanno raccolti solo i dati necessari, non vanno chieste informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

C. Comunicazione da parte del datore di lavoro dell'identità dei dipendenti contagiati.

Il Garante conferma che il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi. **Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest'ultimo.

Inoltre non può essere resa nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

D. Effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti.

Il Garante precisa che **è possibile solo se disposta dal medico competente** e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all'affidabilità e all'appropriatezza di tali test.

Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano

venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti (**cf. FAQ n. 10 - Trattamento dati nel contesto sanitario nell'ambito dell'emergenza sanitaria**).

I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l'esito dell'esame.

Il testo integrale FAQ Garante Privacy è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19
CIRCOLARE REGIONE VENETO INTERPRETATIVA ORDINANZA 48/2020,
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ALTRI ASPETTI

Publicata al Circolare interpretativa dell'Ordinanza del Presidente n. 48 del 17 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni."

La circolare fornisce chiarimenti in merito a ristorazione a buffet, attività sportiva di squadra, assemblee condominiali, impianti di condizionamento, visite e incontri di gruppo in luoghi privati, attività di ristorazione per matrimoni ed eventi collettivi, impianti a fune.

Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento si precisa quanto segue: le linee di indirizzo di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza 48 prevedono in diversi punti l'esclusione della funzione di ricircolo dell'aria per gli impianti di condizionamento (vd. ristorazione pag. 4; servizi alla persona pag. 8; commercio al dettaglio pag. 9; uffici aperti al pubblico pag. 12; musei, archivi e biblioteche pag. 18). La prescrizione deve intendersi subordinata alla possibilità tecnica di escludere il predetto ricircolo d'aria, tenuto conto dell'impianto in essere senza obbligo di sostituzione, di adeguamento tecnologico né di interdizione. L'impianto può pertanto essere utilizzato anche se determina il ricircolo con misure compensative quali l'arieggiamento provvisorio dei locali.

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

TUTELA INFORTUNI/COVID-19 CHIARIMENTI CIRCOLARE INAIL N. 22 DEL 20 MAGGIO

Con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro.

La Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che ai sensi dell'art. 42, c. 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, **l'Inail fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio.**

L'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l'eventuale l'avvio dell'azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA AMBIENTI/COVID-19

ISS, NUOVE RACCOMANDAZIONI SULLA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, SUPERFICI E ABBIGLIAMENTO

Fonte ISS

Publicato dall'Istituto Superiore di Sanità ISS il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Nuove Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.

Il rapporto presenta una panoramica relativa all'ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19.

Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell'efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l'impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.

Il documento include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc). Il rapporto precisa i termini usati nell'ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l'ambiente e detergente.

Nell'introduzione si legge che "Le recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, dispongono che siano incentivate le operazioni di sanificazione finalizzate al contenimento del contagio umano. Nelle imprese le cui attività non sono sospese, negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi vari deve essere assicurata, ove prevista, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, di altre aree e degli articoli. Inoltre l'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia (DPCM 26 aprile 2020, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-4-2020). Elementi di riferimento e indirizzo sulle modalità di controllo dei contagi sono contenuti anche nel Documento tecnico del Ministero della salute 35824 DGPRE del 7/12/2015. Altresì, come attuazione di misura di sicurezza di tipo collettivo si farà riferimento al DL.vo 81/2008 sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria. Le indicazioni riportate nel presente documento sono riferite alla sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19. Tali indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, per quanto concerne la trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell'efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l'impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo. Le apparecchiature utilizzate dovranno sempre rispondere ai requisiti fondamentali inerenti alle caratteristiche funzionali richieste, nonché a requisiti generali richiamati per la progettazione e la costruzione, in conformità alle norme tecniche armonizzate emanate dal Comitato Europeo di Standardizzazione (CEN) e ad altre eventuali disposizioni vigenti. Il documento include indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc.)."

L'indice:

- Introduzione;
- Aspetti generali su presidi medico-chirurgici e biocidi;
- Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici;
- Disinfettanti per le superfici e luoghi;
- Come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati;
- Procedure per la sanificazione;
- Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti;
- Gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di sanificazione;
- Trattamento mediante ozono;
- Ambito normativo specifico;
- Valutazione tecnico-scientifica;
- Trattamento mediante cloro attivo;
- Ambito normativo specifico;
- Valutazione tecnico-scientifica;
- Trattamento mediante radiazione ultravioletta;
- Ambito normativo specifico;
- Valutazione tecnico – scientifica;
- Perossido di Idrogeno;
- Ambito normativo specifico;
- Valutazione tecnico-scientifica;
- Vademecum sulla sanificazione;
- SCHEMA: Procedura per la Sanificazione;
- Definizioni;
- APPENDICE;
- A1. Abbigliamento e materiali tessili;
- Bibliografia.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI/COVID-19
SMALTIRE GUANTI E MASCHERINE A CASA E NEI LUOGHI DI LAVORO:
AGGIORNATO IL RAPPORTO ISS RIFIUTI COVID-19

Fonte ISS

Pubblicato dall'Istituto Superiore Sanità ISS un aggiornamento delle indicazioni per lo smaltimento specifico di guanti e mascherine in ambito domestico e sul luogo di lavoro.

Questo documento fornisce raccomandazioni per la gestione di mascherine e guanti monouso come rifiuti prodotti da utilizzo domestico e non domestico, compresi Enti pubblici e privati, attività commerciali e produttive, diverse dalle attività sanitarie e socio-sanitarie. Vengono fornite raccomandazioni anche sulle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di tali rifiuti.

Se si è positivi o in quarantena obbligatoria mascherine e guanti monouso, come anche la carta per usi igienici e domestici (fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) vanno smaltiti nei rifiuti indifferenziati, possibilmente inseriti in un ulteriore sacchetto.

Per le attività lavorative i cui rifiuti sono già assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati mascherine e guanti monouso saranno smaltiti come tali. Per le altre attività si seguiranno le regole vigenti secondo i codici già assegnati.

Si raccomanda, in ogni caso, di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più persone, ma gettarli negli appositi contenitori.

I contenitori dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (corridoi, scale, ascensori) senza mascherina/guanti e senza possibilità del distanziamento fisico.

Si raccomanda di adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina o del guanto con il rifiuto e il contenitore stesso. I contenitori dovranno essere tali da garantire un'adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici.

Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti.

I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno assimilati a rifiuti urbani indifferenziati.

Il Documento e la Infografica sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI DPI/COVID-19
INDICAZIONI ISPRA PER LO SMALTIMENTO DEI DPI PRODOTTI DURANTE NORMALI ATTIVITA'
PRODUTTIVE (MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI)

Fonte ISPRA

Pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale ISPRA un Documento nel quale sono riportate indicazioni in merito al corretto smaltimento dei rifiuti costituiti da mascherine, guanti e altri Dispositivi di Protezione Individuale, identificati genericamente con il termine DPI.

In particolare, per quanto riguarda i DPI prodotti durante normali attività produttive, vengono individuate le seguenti possibili alternative:

gestione **come rifiuti urbani indifferenziati**, se i regolamenti comunali ne permettono l'assimilazione;

gestione **come rifiuti speciali**: in questo caso, fermo l'obbligo a carico del produttore di individuarne l'esatta classificazione, **se con ragionevole certezza risulta essere possibile escluderne la contaminazione il codice CER** più corretto da utilizzare per la loro classificazione è **il 15 02 03**;

in casi di DPI prodotti nell'ambito di strutture sanitarie, occorre applicare le disposizioni del D.P.R. 254/2003 e la **classificazione più corretta** si ritiene essere quella con il **codice CER 18 01 03***.

L'ISPRA nel documento ritiene che la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti, prodotti da utenze del sistema produttivo i cui rifiuti non siano assimilati sulla base dei regolamenti comunali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, sia da ricercare nel sub capitolo 1502. Si ritiene, altresì, utile specificare che l'assegnazione del codice CER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti. Solo ove sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere alla identificazione del rifiuto attraverso il codice CER 15 02 03 (*cioè non pericoloso*).

A tal fine alcuni elementi di valutazione finalizzati all'esclusione del potenziale rischio infettivo possono essere rappresentati:

- dal monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell'unità locale dell'impresa negli ultimi 15 giorni;
- dall'utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;
- dalla possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato al fine di garantire l'effettivo abbattimento della carica virale. Alcuni riferimenti bibliografici sembrano indicare che questa possa essere un'opzione attuabile.

Si ricorda che nella classificazione europea dei rifiuti sono riportati due codici che identificano "assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi":

il 15 02 02* (*assorbenti, materiali filtranti inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*) nel caso in cui gli stessi siano contaminati da sostanze pericolose,

il 15 02 03 (*assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*) nel caso in cui non ci sia una contaminazione da sostanze pericolose.

Il produttore deve valutare se i DPI usati nella sua azienda sono o no contaminati da sostanze pericolose. (possono essere DPI contaminati da sostanze pericolose quelli utilizzati ad esempio in reparti dove si svolgono lavorazioni con alte concentrazioni di solventi, oppure con sostanze oleose). In questo caso l'azienda già secondo le proprie procedure in atto sarà abituata a gestire DPI, stracci ed indumenti come rifiuti pericolosi con EER 15 02 02*.

Non dovrebbero essere contaminati da alcuna sostanza pericolosa i DPI utilizzati solo ai fini di una prevenzione del contagio da COVID-19, a meno che tali dispositivi non siano stati usati da un soggetto positivo al Coronavirus. Tenuto conto di tutte le procedure adottate dall'azienda in forza del protocollo anti-contagio obbligatorio per la ripresa delle attività produttive, dovrebbe escludersi la possibilità che all'interno dell'azienda abbiano accesso soggetti contagiati. In questo caso quindi l'azienda può classificare il proprio rifiuto con EER 15 02 03.

Una volta attribuito il corretto codice EER, il rifiuto dovrà essere tenuto in deposito temporaneo secondo le norme ordinarie, e si dovrà individuare il soggetto gestore al quale conferire il rifiuto e con il quale si potranno eventualmente concordare ulteriori dettagli sulle modalità di imballaggio del rifiuto ai fini del trasporto.

Al riguardo l'Istituto Superiore di Sanità con il documento del 31 marzo 2020, ha fornito alcune disposizioni con riferimento alle modalità di raccolta e smaltimento di tali rifiuti, ma solo con specifico riferimento ai rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali soggiornino soggetti per i quali sia stato accertato il contagio da Covid-19. Con riferimento alle abitazioni dei casi accertati l'ISS ha previsto che tali rifiuti vengano raccolti in maniera indifferenziata, imballati con un doppio sacco, chiusi con un laccio o del nastro adesivo, non schiacciati e manipolati.

I Documenti ISPRA e ISS sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19 **INDICAZIONI IN TEMA DI VERIFICHE PERIODICHE, MINISTERO DEL LAVORO, FAQ**

Fonte Ministero Lavoro

Si segnalano le seguenti indicazioni riportate nelle FAQ aggiornate del Ministero del Lavoro:

VERIFICHE PERIODICHE

In considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria, è possibile differire l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020?

No. Il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

MARCATURA CE/COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA MODIFICATO L'ELENCO DEI RIFERIMENTI DELLE NORME ARMONIZZATE

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 18 maggio 2020 n. 155 la Decisione del 15 maggio 2020 n. 660 con la quale viene modificato il precedente elenco dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili alla Direttiva compatibilità elettromagnetica.

Il provvedimento entra in vigore dal 18 maggio 2020.

Il testo del Provvedimento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI AMBIENTALI/COVID-19 PROROGA DELLE ISCRIZIONI IN SCADENZA FINO AL 31 LUGLIO 2020

Publicata la Circolare n. 5 del 22 maggio 2020 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali.

Con tale provvedimento, in applicazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, viene stabilito che le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conservino la loro validità fino al 29 ottobre 2020.

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA AMBIENTI/COVID-19 INDICAZIONI PER LE PISCINE

Fonte Ministero Salute

Riaprono dal 25 maggio, in gran parte d'Italia palestre, piscine e centri sportivi. Le attività sportive ripartono in sicurezza; sia nelle **palestre** che nelle **piscine** si applicano le regole generali per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, già fissate nell'Allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020 e nelle linee guida elaborate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l'attività sportiva in generale vedi: Le linee guida per la ripresa delle attività sportive.

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza sono disposte per le modalità di accesso e lo svolgimento delle attività nelle piscine.

Le regole da rispettare in piscina

Le indicazioni contenute nell'Allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e a uso collettivo inserite in strutture adibite ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine a usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

In particolare, le principali regole da rispettare nelle piscine, oltre alle comuni norme igienico-comportamentali, sono:

- le distanze da tenere:
 - almeno 7 mq come superficie di acqua a persona nelle vasche
 - almeno 1 metro e mezzo per le persone sedute su sdraio e lettini tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi
 - nelle aree solarium e verdi non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona
- si raccomanda ai genitori o accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età;
- vietato l'accesso del pubblico alle tribune;
- divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti;
- riporre gli indumenti e gli oggetti personali dentro la borsa personale, anche se all'interno degli armadietti che in ogni caso non è consentito condividere;
- evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria;
- prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia con sapone su tutto il corpo;
- è obbligatorio l'uso della cuffia;
- è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua;
- ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.

Ai gestori è richiesto di:

- informare sulle misure di prevenzione;
- organizzare gli spazi e le attività in modo da garantire il distanziamento sociale;
- pianificare le attività il più possibile per evitare condizioni di aggregazione;
- privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione;
- mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e i limiti dei parametri stabiliti
- garantire regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.);
- in particolare, le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare;
- dotare le strutture di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili e nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani;
- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

A disciplinare la fase 2 delle attività sportive sono le linee guida aggiornate e approvate dalla Conferenza delle Regioni, attuate nel dettaglio attraverso protocolli ad hoc per garantire l'allenamento in sicurezza per clienti e istruttori.

SICUREZZA AMBIENTI/COVID-19 LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Fonte Ministero Salute

Rese disponibili sul sito dell'Ufficio per lo sport le **linee guida** per gli allenamenti degli sport di squadra e per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere durante la fase 2. -

All'interno del **centro sportivo** dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti **pratiche igieniche**.

- Lavarsi frequentemente le **mani**, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti.
- Mantenere la **distanza** interpersonale minima di **1 metro** in caso di assenza di attività fisica; mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a **2 metri**.
- Non toccarsi mai **occhi, naso e bocca** con le mani.
- Starnutire e tossire in un **fazzoletto** evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del **gomito**.
- Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli **indumenti** indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti.
- Bere sempre da **bicchieri** monouso o **bottiglie** personalizzate.
- Gettare subito in appositi **contenitori** i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi **a disposizione**:

- **procedure informative** affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- **gel igienizzante**;
- sistema di **raccolta** dedicato ai **rifiuti** potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di **aerazione** dei locali;
- specifiche attività di **filtrazione dell'aria** nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività;
- **sanitizzazione** a ogni cambio turno;
- **vietare lo scambio** tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'**obbligo**:

- di **disinfettare** i propri effetti personali e di **non condividerli** (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc...);
- di arrivare nel sito **già vestiti** adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di **buste sigillanti** per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
- di **non toccare** oggetti e segnaletica fissa.

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile consultare tutta le indicazioni utili.

SICUREZZA AMBIENTI/COVID-19
SANIFICAZIONE AMBIENTI, SUPERFICI, INDUMENTI E TESSUTI,
CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 17644 DEL 22 MAGGIO 2020

Pubblicata dal Ministero della Salute la Circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, con la quale vengono rivisti gli aspetti principali dell'attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti.

Si ricorda che in materia di sanificazione già in precedenza erano state fornite indicazioni con la circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute ed i Rapporti ISS n. 5/2020, 19/2020 e, in particolare, 25/2020.

Con la nuova circolare il Ministero fornisce indicazioni per la sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l'approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni, soffermandosi anche sul settore dell'abbigliamento.

Nella premessa viene dato un quadro generale delle azioni di disinfezione nell'ambito del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell'attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre viene evidenziato il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, sempre prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera.

Vengono quindi espone le considerazioni sperimentali relative alle condizioni e tempi di permanenza del virus contenuto in materiali biologici sulle varie tipologie di superfici. Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

La circolare evidenzia l'importanza della **valutazione del contesto**: tipo di postazione di lavoro, quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell'ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate. Si tratta di determinante in modo specifico le superfici e gli ambienti dove si può verificare la maggior concentrazione del virus.

Nelle attività commerciali, e più in generale nelle attività produttive, vengono valorizzate tre azioni molto importanti:

- pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

I prodotti da utilizzare devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento alle tipologie di disinfettanti, la circolare rinvia al documento n. 19/2020 dell'ISS e raccomanda di prestare la massima attenzione alle etichette ed alle procedure da rispettare.

Fondamentale è anche il rinvio al Rapporto n. 25/2020, nella parte in cui descrive come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati e richiama l'importanza di verificare l'efficacia virucida sull'etichetta del prodotto

Si ricorda che, ai fini ispettivi, le indicazioni dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti adottati) è essenziale per dimostrare l'adeguata sanificazione. La circolare indica, poi, le tipologie di prodotti consigliati in relazione alle superfici sulle quali intervenire:

- per le superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno: detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida;
- per le superfici in legno: detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC);
- per i servizi: pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito;
- per i tessili (es. cotone, lino): lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.

Laddove in azienda dovessero essere presenti superfici o materiali di pregio storico/artistico, è possibile fare riferimento alle linee guida dell'Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT.

Vengono precisate **le misure organizzative** da adottare, dopo aver valutato il contesto, occorre:

- stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2;
- aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento;
- effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata;
- incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020);
- informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio: misure di igiene personale e collettiva, criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata, le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19.

Le procedure di sanificazione devono essere adottate con una corretta sequenza.

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superficie oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.

5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

La circolare affronta anche gli aspetti organizzativi della **sanificazione in ambiente chiuso**, evidenziando che “se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali”.

Si ricorda che il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, ha previsto che nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. Pertanto la sanificazione, per tutti gli esercizi che sono rimasti chiusi oltre i tradizionali 14 giorni cautelativi non abbisognano di particolari sanificazioni ma di semplice pulizia ordinaria, essendo la sanificazione riservata alle ipotesi individuate dall'Autorità in caso di particolare endemia o di presenza di un malato di COVID19.

La circolare sottolinea che la maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.

Inoltre gli interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)

Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone: occorre disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

E' necessaria quindi una previa valutazione complessiva per poter individuare adeguatamente i luoghi nei quali svolgere la pulizia.

Quindi la disinfezione deve sempre essere proceduta dalla pulizia: occorre pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. Poi disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. Vanno rimossi i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione. Vanno eliminati elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori).

Per quanto riguarda **la sanificazione di abiti o tessuti**, la circolare sottolinea la soluzione

adottata per la ordinaria sanificazione degli abiti: il vapore secco, al fine di tutelare abiti e tessuti. (vd. rapporto ISS n. 25/2020).

Infine, la circolare prende posizione in merito ad un quesito spesso posto con riferimento, in particolare, all'uso di alcune sostanze utilizzate in attività di sanificazione ricorrendo a tecniche di generazione in situ (con vaporizzazione). Si tratta dell'ozono, del cloro attivo e del perossido d'idrogeno applicati mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.

Il Ministero – riducendo la portata del rapporto ISS n. 25/2020, che invece ne disciplina puntualmente le modalità di utilizzo – afferma che tali procedure di sanificazione non assimilabili a interventi di disinfezione: si tratta, infatti, di sostanze generate in situ che non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione". Solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in situ.

Tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell'aria" (quindi in una accezione differente da quella di sanificazione, che comprende, oltre la pulizia, anche la disinfezione, azione assente nelle procedure in esame).

La circolare per quanto riguarda **gli ambienti esterni** (ad es. spazi antistanti i locali dell'azienda) ritiene sufficiente la normale pulizia e non ritiene necessaria la sanificazione, salvo che si tratti di aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, che possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone (per gli ambienti esterni, l'ISS ha emanato il Rapporto n. 7/2020).

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- Rapporto ISS 5/2020
- Rapporto ISS 7/2020
- Rapporto ISS 19/2020
- Rapporto ISS 25/2020
- Circolare Ministero Salute del 22 maggio

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ALLIANZ – Welfare e Rischi Aziendali

ARENA BROKER – Prodotti assicurativi

ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e Visite Specialistiche

CDI MANAGER – Manager a Contratto Temporaneo

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Route

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza Macchine per Ufficio

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, Catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'Allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di Lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle Imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Cancelleria

NEXIVE – Servizio Postale Privato

NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a Lungo Termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

QCOM – Telecomunicazioni Cybersecurity

SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuoto, benessere

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

TOMMASI FAMILY ESTATE – Vino e enoturismo

TRANSALDI – Consulenze doganali

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi